

*Nel concordato preventivo non vi è contraddittorio tra
proponente e commissario giudiziale*

Tribunale di Torino, 28 ottobre 2014. Presidente Dominici.
Estensore Conca.

**Concordato preventivo - Facoltà del proponente di
controdedurre alle osservazioni del commissario giudiziale**

*Nel procedimento di concordato preventivo non è previsto un
termine successivo al deposito della relazione del commissario
giudiziale di cui all'articolo 172 L.F. per consentire al proponente
di replicare alle osservazioni in essa contenute, non essendo
prevista nel sistema la ricerca di una "superiore sintesi" tra le
diverse opzioni valutative, nè la facoltà per il debitore di
controdedurre in ordine alle valutazioni commissariali.*

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Decreto

Impresa G. G. Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione (d'ora in poi, la reclamante) ha depositato ricorso ex art. 161, 6° co., l.f. in data 26.6.2013, ha poi depositato, successivamente ad una proroga richiesta e concessa, piano e proposta in data 10.3.2013 e veniva quindi ammessa al richiesto concordato con decreto del 31.10.2013. L'adunanza dei creditori, originariamente fissata per il 10 gennaio 2014, è stata successivamente differita – e sempre su richiesta dell'odierna reclamante – prima al 4 aprile 2014, poi al 20.6.2014 e, infine, al 26.9.2014. Il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione nel termine previsto ex art. 172 l.f., id est il 16.9.2014. Va solamente ricordato, per memoria, che il piano ha un carattere schiettamente liquidatorio, contemplando il realizzo di tutti i cespiti residui (vendita immobili, cessione partecipazioni sociali, esecuzione di accordi preliminari sottoscritti prima del deposito della domanda di pre-concordato, "valorizzazione" delle riserve relative a un certo contratto d'appalto di opere pubbliche, incasso crediti, conclusione della transazione fiscale) in funzione del pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e dei creditori chirografari nella percentuale (stimata e non promessa, come d'uso) del 10,36%. In data 24.9.2014 il Commissario Giudiziale depositava una memoria integrativa in cui si affermava:

- che non sussiste la necessità di riconoscere diritto di voto per i creditori privilegiati che, in base alle previsioni del piano, non vedevano soddisfatte con immediatezza le proprie ragioni di credito, dal momento che la dilazione contemplata non sarebbe "diversa da quella imposta dai tempi tecnici della procedura e dalla stessa liquidazione, trattandosi di un concordato liquidatorio" e non comporterebbe differenze sostanziali rispetto a quanto protrebbe avvenire presumibilmente con la liquidazione degli assets in sede fallimentare;
- che, comunque, "gran parte del credito privilegiato maggiormente dilazionato – che deve essere soddisfatto in parte con le ultime risorse

derivanti dalla liquidazione in tempi più lontani e sostanzialmente coincidenti con il risultato utile sperato della causa contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sia il credito vantato dall’Erario: e sulla dilazione proposta da G. si pronuncerà lo stesso Erario in sede di accettazione o reiezione della proposta di transazione fiscale, cosicché lo stesso non entra comunque a far parte del monte dei voti da computare per il raggiungimento delle maggioranze” (pag. seconda e ultima della memoria integrativa de qua);

- che alla luce delle precisazioni di credito medio tempore intervenute “l’ammontare dei creditori chirografari è stato rideterminato in € 10.737.454, che a fronte dell’attivo disponibile rappresenta sul monte debiti chirografari una percentuale del 10%, quindi ridotta rispetto a quella del 12% indicata nella relazione ex art. 1\72, 1° co., l.f., ferme restando le riserve già espresse”;

Con memoria depositata il 26.9.2014, la reclamante depositava a sua volta una “memoria

integrativa” il cui fondamentale assunto era che “il sopravvenire di una Memoria Integrativa [id est quella del commissario giudiziale] che modifica l’importo totale dei crediti chirografari e che conseguentemente determina in misura inferiore la percentuale ipotizzata di possibile soddisfacimento comporta necessariamente l’aggiornamento e la contemporanea rifissazione dell’Adunanza dei creditori; e, quanto a ciò, G. formula apposita istanza con il presente atto”.

Con motivato provvedimento del medesimo 26.9.2014 il Giudice Delegato, respinta l’istanza di differimento, ha disposto procedersi oltre nell’adunanza e nelle operazioni di voto.

Avverso tale provvedimento, l’impresa in epigrafe ha interposto reclamo e il Commissario,

costituitosi nel presente procedimento, ha concluso per la conferma del provvedimento del

G.D.

Il reclamo proposto è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

Il provvedimento oggetto di reclamo è palesemente ordinatorio e non decisorio. Anche

ammessa la reclamabilità dei provvedimenti ordinatori, va peraltro considerato che quello per cui è causa si è limitato a disporre in ordine ai tempi del procedimento (sostanzialmente, non concedendo ulteriori rinvii), nell’ambito di quel potere di direzione del procedimento (art. 174, co. 1°: “l’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato”) il cui esercizio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica del giudice delegato e non è autonomamente sindacabile, se non nella misura in cui il suo concreto esercizio si risolva in vizio procedimentale, incidente sul provvedimento che definisce il giudizio. Come detto, non c’è alcun provvedimento definitorio, non sarebbe in ogni caso questa la sede per deliberare eventuali vizi da cui sia attinto (proprio perché il procedimento di concordato preventivo, allo stato, non è chiuso) e, al postutto, non c’è alcun vizio procedimentale di cui dolersi.

Va in primo luogo ricordato che non è in alcun modo rinvenibile un “diritto al rinvio”, peraltro ampiamente esercitato de facto dalla reclamante, attesi i ben tre rinvii accordati all’adunanza dei creditori; quando il legislatore ha voluto prevedere la necessità di una più specifica scansione temporale e della concessione di un termine a difesa, lo ha

fatto (cf. art. 162 l.f.); né sussistevano, in concreto, gli estremi per un ulteriore – il quarto – differimento, in funzione di un'eventuale riattestazione o integrazione della relazione ex art. 172 l.f. a seguito della modifica della proposta, dal momento che, come espressamente dichiarato dalla stessa reclamante nella memoria depositata il 26.9.2014, non era sua intenzione proporre una modifica del piano. C'è, semmai, una prescrizione esattamente opposta del legislatore: "l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161: il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni". Sebbene il termine sia pacificamente ordinatorio, esso interpella la condotta di tutti i soggetti chiamati ad esercitare un ruolo nel procedimento, sì da consentire il rispetto del termine di legge o, quanto meno, non porsi nella condizione di radicalmente obliterarlo, con ciò in concreto ledendo i diritti soggettivi dei terzi – i creditori – chiamati a determinarsi negozialmente sulla sorte dei propri crediti.

Ne segue, dunque, l'inammissibilità del reclamo perché la determinazione dei tempi del procedimento, in assenza di più specifiche norme, rientra nella sfera discrezionale e non autonomamente sindacabile del giudice, chiamato a dirigere lo stesso e a governarne, con prudente apprezzamento, l'iter, fermo restando che nessun diritto sostanziale o processuale della reclamante, per le ragioni anche di seguito espresse, è stato violato. Sotto questo profilo, è financo irrilevante la questione della carenza di procura speciale, posto che, ad ogni buon conto, il reclamo stesso non era proponibile.

Ciò detto, il reclamo, come anticipato, è pure manifestamente infondato. Va in primo luogo considerato che, alla luce della già straordinaria dilatazione dei tempi del procedimento (termine ex art. 161, 6° co., proroga dello stesso, tre successive proroghe della data originariamente fissata per l'adunanza), ben oltre il limite dei sei/otto mesi (anzi, di fatto già pressoché doppiato al 26.9.2014 e suscettibile di essere triplicato, ove si fosse accordato il rinvio e restando ancora la necessità di promuovere il giudizio di omologazione), la decisione del giudice delegato, semmai, è apparsa doverosa e necessitata.

Deve inoltre essere considerato che la richiesta di rinvio dell'adunanza riposa sull'equivoco ed infondato presupposto che vi sia una sorta di virtuale contraddittorio fra la società proponente e il commissario giudiziale. La scansione normativa è, almeno in ciò, chiara: la società deposita il piano debitamente attestato da un professionista di sua fiducia; il tribunale, valutati i presupposti e le condizioni di ammissibilità, dà ingresso al concordato con decreto motivato; il commissario esprime liberamente le proprie valutazioni, così da offrire ai creditori, per così dire, una seconda voce rispetto a quella del professionista ex art. 161 l.f. Non è contemplata dal sistema né la ricerca di una "superiore sintesi" fra le diverse opzioni valutative, né la facoltà per il debitore di controdedurre in ordine alle valutazioni commissariali, di cui è destinatario e fruitore il ceto creditorio.

Se così fosse, sarebbe allora previsto in via generale un termine successivamente al deposito della relazione ex art. 172 l.f., il che non è in astratto (perché la legge non lo prevede), né lo è stato in concreto (perché non è stato richiesto dalla società successivamente al deposito della relazione commissariale e sino alla convulsa dinamica della mattina del 26.9).

Tanto meno un diritto o un interesse concreto e attuale – che non sia il pur comprensibile ma, certo, non tutelabile interesse ad un’ulteriore dilazione in vista dell’auspicata rinegoziazione della posizione dell’Erario, dichiaratosi espressamente contrario alla proposta concordataria – era ravvisabile alla luce della memoria integrativa, in cui il Commissario – per ciò che interessa nella presente sede – si è limitato ad osservare che, alla luce delle precisazioni di credito pervenute nelle more, la percentuale astrattamente conseguibile dai chirografari sarebbe scesa del 2%. E’ peraltro noto che nel concordato preventivo non vi è accertamento endocorsuale dei crediti e che la proponente, oltre a poter contestare – cosa che, poi, non pare abbia fatto – i crediti nell’ammontare ammesso al voto, ha piena facoltà di agire in separata sede per l’accertamento della minore entità del credito contestato.

Va ancora sottolineato che il Commissario non ha espresso alcuna autonoma valutazione, limitandosi a rifare il calcolo della percentuale di soddisfacimento (abbattuta di circa il 2%), sulla base delle precisazioni che, fondate o meno, sono nel frattempo pervenute.

L’irrelevanza della questione, poi, è manifesta, sol che si consideri che la società proponente ha sempre dichiarato di non intendere in alcun modo assicurare la percentuale indicata, trattandosi di mero dato previsionale auspicato. L’inconsistente effetto del paventato marasma informativo è poi comprovato anche ex post. Secondo quanto riferito al Collegio in sede di udienza, la maggioranza del credito chirografario è stata raggiunta, ma la proposta non è stata approvata per effetto del voto contrario dell’Erario, per altro motivato sulla base di questioni che – fondate e/o contestate che siano – prescindono completamente dal calo percentuale di aspettative. Dunque, i creditori che avrebbero dovuto essere attinti da tale “patema previsionale” hanno, nel loro complesso, comunque votato a favore; il creditore che ha votato contro – con effetto esiziale per la proposta concordataria – lo ha fatto prescindendo in toto da tale profilo.

La questione se sia venuto prima il provvedimento del giudice o prima il voto contrario dell’Erario è, a sua volta, del tutto irrilevante. E’ evidente che tale voto, di là dell’essere stato comunicato il 26.9, è il frutto di un procedimento amministrativo maturato non solo anteriormente all’adunanza, ma anche al deposito della memoria integrativa commissariale de qua. La difesa riferisce di contatti ancora in corso con l’Agenzia delle Entrate: resta dunque confermato, a contrario, che, sino ad oggi, vi è l’espresso voto sfavorevole dell’Erario, in buona misura mosso dalla considerazione, certo non priva di perspicuità, che la prospettiva di soddisfacimento dei chirografi, riposante sull’esito di un certo giudizio contro il Ministero dei Trasporti, più che in una argomentata prognosi, si risolve in mero flatus vocis. Inconsistente, poi, la doglianza circa la tempistica della decisione dell’Erario. La proponente, valendosi della facoltatività del procedimento della transazione fiscale – pure, nel caso di specie, essenziale ai fini concordatari – ha ritenuto di non accedervi, rimettendo puramente e semplicemente l’Erario al voto, come gli altri creditori; ne segue che è solo ovvio che l’Erario abbia manifestato il proprio voto quando le operazioni sono state aperte e non prima (nel qual caso, certo non sarebbe mancata la censura che il voto sarebbe stato invalido perché non sufficientemente “informato”).

Un cenno, da ultimo, merita la questione che, nella prospettazione della reclamante, parrebbe assumere maggior rilievo e che invece, ad avviso di questo Tribunale, è, fra tutte, la più infondata.

Non è affatto vero che, per effetto della memoria integrativa 24.9 sarebbe mancata la “finestra temporale dei 10 giorni”. La “finestra” c’era e, per così dire, è stata senz’altro aperta per tempo, dal momento che la relazione è stata depositata nei termini. La memoria in cui si dà conto delle precisazioni sopravvenute è un *quid pluris*; ben avrebbe potuto il Commissario non scriverla e dare conto all’udienza delle precisazioni medio tempore operate, al fine di consentire al GD le valutazioni di competenza in ordine all’ammissione al voto. Analogamente con riguardo alla questione del voto dei privilegiati; di là del fatto che il commissario giudiziale, al riguardo, si allinea alla prospettazione della proponente – talché, in parte qua, la reclamante non lamenta un’inadeguata, perché tardiva informazione dei creditori privilegiati – le valutazioni operate dall’organo non ineriscono il contenuto tipico della relazione ex art. 172 l.f., ma la sua attività valutativa e conoscitiva in funzione ausiliaria del giudice delegato, chiamato comunque ad una determinazione del tutto autonoma al riguardo e che nemmeno la reclamante si spinge a ritenere necessitante di un’anticipata ostensione al ceto creditorio, in funzione di piena attuazione del “consenso informato”. In altri termini, se il Commissario non avesse depositato alcunché, il Giudice delegato all’udienza, aperte le operazioni di voto avrebbe comunque deciso in ordine alla partecipazione al voto dei privilegiati e all’entità del credito per cui gli aventi titolo avrebbero potuto partecipare. Trattandosi di attività coesistente alle operazioni da compiersi in adunanza, è ovvio che in ragione delle stesse, per la contraddizione che nol consente, non avrebbe potuto disporsi un rinvio dell’adunanza stessa; tanto meno vi sarebbe stata ragione per disporlo, sol perché l’attività conoscitiva funzionale alle stesse è stata portata a conoscenza di tutti addirittura prima dell’adunanza.

Da ultimo, come già cennato, giova ancora ribadire che le allegazioni rassegnate nella memoria del 26.9.2014 non costituivano modifica della proposta, tale da giustificare un arresto della procedura, in funzione del riesame da parte del Commissario; ad ogni buon conto, anche a voler riqualificare tali osservazioni come modifica della proposta – peraltro in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa proponente – non vi sarebbero stati gli estremi per accordare il rinvio, essendosi al cospetto di una modifica non attestata e, per altro verso, del tutto inconsistente nel suo contenuto. A ritenere che la proposizione di una qualsivoglia nominale modifica conduca ad una diversione dell’iter procedimentale dalla sua predeterminata scansione, varrebbe ritenere la privatistica disponibilità dei tempi del giudizio in capo al debitore: il che non è, né può essere. Anche in caso di modifica sta al prudente apprezzamento del giudice delegato valutare la sussistenza di valide ragioni per disporre un differimento. E di tale potere, alla luce del provvedimento reclamato, il Giudice delegato ha fatto esercizio motivato, meditato e non seriamente contestabile.

Il provvedimento impugnato deve pertanto trovare integrale conferma e alla soccombenza segue la condanna alle spese di procedimento, considerata la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, di valore indeterminabile, secondo il criterio di cui all’ultimo cpv. dell’art. 5 (dunque scaglione fino ad € 520.000), aumentato del 30% in ragione della manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 4, co. 8, D.M.55/2014

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
5.616,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPa e rimb. forf. 15%.